

Istituto Educativo Umberto I°

Via Canonico Barreca (ex Via Gela) n.80

96100 SIRACUSA Codice Fiscale

n.93003100893

DELIBERA COMMISSARIALE N. 12 DEL 09/12/2024

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Marco Miano, del Foro di Siracusa, per patrocinio finalizzato all'istituzione della procedura di mediazione come statuito dal Giudice - Dott. Domenico Stilo nell'ambito del giudizio n. 356/2024 R.G. del Tribunale di Siracusa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di dicembre alle ore 10,00, nel Comune di Siracusa presso gli uffici amministrativi dell'IPAB Umberto I°, il Commissario straordinario Dott. Vizzi Giuseppe, ha adottato la seguente deliberazione.

Il Commissario Straordinario

Visto il D.A. n. 20/GAB. del 28/02/2024 con cui l'Assessore Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il Dott. Vizzi Giuseppe Commissario Straordinario dell'IPAB Umberto I° di Siracusa, che si è insediato nella funzione in data 21/03/2024 per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, giusto verbale di passaggio di consegne prot. n. 8 del 21/03/2024 agli atti d'ufficio;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2011, n.123 (Riforma dei controlli di regolarità amm.va e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art.49 della Legge 31 dicembre 2009, n.196);

Vista la delibera commissariale n. 4 del 09/02/2024 di adozione ed approvazione del bilancio preventivo dell'IPAB in parola per l'anno 2024, regolarmente trasmesso all'Organo regionale di vigilanza;

Vista la Legge n.6972 del 17.07.1890 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sulle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), che trova applicazione in materia di Opere Pie nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 1 dello Statuto dell'Ente che, in coerenza a quanto previsto dal R.D. del 5.feb.1891 n.99 e ss.mm.ii, identifica l'IPAB "Istituto Educativo Umberto I° di Siracusa" come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza la quale, in forza dell'art. 1 della legge 17.07.1890 n.6972, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Che l'Ente non svolge da tempo alcuna attività assistenziale secondo statuto e non dotato di personale dipendente né di ruolo né a qualunque altro titolo.

Che, l'Ente per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi è obbligato di resistere o promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa, significando che la rappresentanza in giudizio è un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione che deve tutelare i propri diritti ed assicurare all'IPAB Umberto 1° il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie che si instaurano tra l'Ente e soggetti terzi.

Che, sebbene l'Ente ha sospeso lo svolgimento delle proprie attività statutarie, in maniera pressoché residuale esso deve far fonte occasionalmente a giudizi di competenza della Magistratura ordinaria e delle Magistrature Speciali e/o Superiori, precisando che l'Ipab non dispone di un ufficio di Avvocatura ed è peraltro sprovvista di proprio personale dipendente a qualsiasi titolo e, quindi, deve fare ricorso a professionisti esterni, singoli o associati.

Visto il D.Lgs. n.39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

Vista la delibera commissariale n.3 del 17.02.2022 di approvazione del contratto di concessione in locazione dell'immobile di proprietà e sede istituzionale dell'IPAB Umberto 1°, sito in Siracusa nella via Canonico Barreca n.80, stipulato in pari data tra l'IPAB Umberto I di Siracusa e la *"Spazio Sport Dilettantistico Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Siracusa alla Via Malfitano n.14, C.F./P.I.: 01227200894"*, dietro pagamento di un canone annuo di € 72.000,00 (settantaduemila/oo);

Considerato che il punto 4 (corrispettivo) del suddetto contratto - stipulato il 17.02.2022 - ha in particolare previsto:

- il canone annuo della locazione viene convenuto ed accettato dal conduttore che sarà da pagarsi in rate mensili da versarsi entro il 20° (Ventesimo) giorno non festivo di ogni mese.
- il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese o eccezioni del conduttore di qualsiasi specie o natura. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualunque causa, anche di due (2) rate del canone di locazione costituirà motivo per la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex art. 1455 Codice Civile a danno e spese del conduttore stesso, previa costituzione in mora.
- Per ogni giorno di ritardo, successivo al 20°(Ventesimo) giorno non festivo di ogni mese in scadenza, sarà dovuto all'Opera Pia, il pagamento degli interessi al tasso legale a partire dal 20°(Ventesimo) giorno del mese di riferimento.
- Definire l'assetto economico contrattuale nel rispetto pedissequo delle seguenti condizioni, tutte conosciute e accettate:
 - A) locazione in concessione dell'immobile mediante corresponsione di canone annuo di 72.000,00 Euro, da pagarsi entro il 20 (Venti) di ogni mese;

- **B)** durata della locazione di nove anni (9), con rinnovo automatico per ulteriori nove (9);
- **C)** soltanto per gli anni 2022 e 2023, in applicazione della clausola transattiva per la chiusura di ogni contenziosità tra esse, il locatore ha rinunciato al canone per il 2022 ed ha accetta di ricevere dal conduttore un canone ridotto per il 2023, così determinato:

- la corresponsione da parte del conduttore della somma di Euro 24.000 a titolo di acconto di 4 mensilità per l'anno 2023, da versarsi: per Euro 14.000 (Quattordicimila/00) all'atto della stipula del vigente contratto e di Euro 10.000 (diecimila/00) al 16/ 04/2022 (somme poi regolarmente ed interamente versate).
- in più la corresponsione del canone 2023 residuo pari a 5,5 mensilità, Euro 33.000 (trentatremila /00), in rate mensili di Euro 2.062,50 (Duemilosessantadue/50) a far data da Settembre 2022 e fino al mese di Dicembre 2023;
- la corresponsione dell'interezza del canone di locazione pattuito pari o Euro 72.000 annui da Gennaio 2024 a seguire.
- Che l'esenzione/moratoria del pagamento del canone di locazione per il primo anno è stata pattuita in ragione degli interventi straordinari di manutenzione che il conduttore avrebbe dovuto eseguire a sue spese;
- Che tuttavia il conduttore ha beneficiato dell'esenzione/moratoria senza eseguire alcun intervento di manutenzione dell'immobile;

Viste le precedenti delibere commissariali avente ad oggetto *"Conferimento incarico legale ali 'Avv. Marco Miano, del Foro di Siracusa, per patrocinio gratuito finalizzato al recupero di somme per canoni di locazione non pagati dalla "Società Spazio Sport Dilettantistico Soc. Coop. Soc. di Siracusa in virtù del contratto stipulato in data 17.02.2022 da essa con l'IPAB Umberto I°- SR per la locazione dell'intero compendio immobiliare dell'Ente, sito nel Comune di Siracusa - via Canonico Barreca n.80."* per il recupero del credito vantato da essa per i canoni locativi pregressi;

Atteso che è pendente dinnanzi al Tribunale di Siracusa il procedimento n. 356/2024 R.G. avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1514/2023 proposta dalla Spazio Sport Dilettantistico;

Ritenuto che nell'ambito del giudizio n. 356/2024 R.G. il Tribunale di Siracusa, in persona del Dott. Domenico Stilo, ha rilevato che le parti non hanno dato prova di aver esperito il procedimento di mediazione e che questo riveste carattere obbligatorio, trattandosi di controversia relativa a rapporto di locazione ex art. 5 co. 1bis e 4 d. lgs. 28/2010;

Atteso che l'art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 prevede che nel procedimento di opposizione, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto è interesse dell'Istituto dare avvio alla procedura di mediazione;

Considerato nel caso di specie che:

- 1) l'Ente non ha sufficiente disponibilità economica per poter far fronte al pagamento delle prestazioni professionali e spese legali da sostenere per il recupero dei crediti di che trattasi, calcolate secondo il vigente tariffario professionale;
- 2) l'Ente ha l'esigenza prioritaria e improcrastinabile di rintracciare ogni elemento attivo al fine di ricostituire e non depauperare la massa patrimoniale dell'Istituto;
- 3) Il presente procedimento non è un affidamento di un servizio, non essendo sussumibile nell'alveo degli appalti neppure di prestazioni professionali, in quanto è reso gratuitamente, salvo eventuale riconoscimento di spese legale liquidate dall'Autorità Giudiziaria e che saranno distratte in favore dell'incaricato – procuratore antistatario;
- 4) Trattasi di una prestazione professionale a titolo gratuito, esente C.I.G., svolta nell'ambito di un rapporto di collaborazione proficuo inter partes e preordinato alla tutela del superiore interesse pubblico correlato al recupero di obbligazioni pecuniarie;

Che con delibera commissariale n.17 del 27.10.2022 si è provveduto all'aggiornamento periodico dell'Albo degli avvocati dell'IPAB Umberto 1° di Siracusa per l'anno 2022, che definisce il nuovo elenco ristretto *{short list}* di professionisti per l'affidamento di incarichi legali di consulenza o assistenza stragiudiziale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

Dato atto altresì, che sono state espletate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente;

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo interesse dell'IPAB, per i motivi sopra esposti, estendere l'incarico legale già conferito a patrocinio gratuito all'Avv. Marco Miano finalizzato all'avvio della procedura di mediazione;

Vista la faq ex CIVIT (ex ANAC) del 17.09.2013, la quale stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, ce. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Ritenuto, pertanto, di dover estendere il conferimento dell'incarico all'Avv. Miano per l'avvio della procedura di mediazione;

DELIBERA

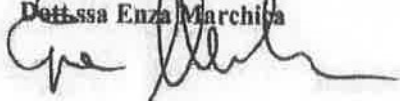
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Conferire l'incarico legale all'Avv. Marco Miano, avvocato del Foro di Siracusa, sempre con patrocinio gratuito ossia alle medesime condizioni economico - contrattuali, per l'avvio della procedura di mediazione come da disposizioni del tribunale di Siracusa rese nell'ambito del giudizio 356/2024 R.G.,

Dare atto che tale incarico non comporterà alcun impegno economico da parte dell'Ente nei confronti dell'Avv. Marco Miano, che ha dato la sua disponibilità al "patrocinio gratuito" per l'incarico affidatogli, salva la facoltà di distrarre in favore del procuratore spese diritti ed onorari di causa in caso di vittoria e che siffatta formula non pregiudica il superiore interesse pubblico e valorizza il rapporto di proficua collaborazione tra le parti;

Provvedere alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'IPAB Umberto 1° di Siracusa.

Il Segretario Economico
Dot.ssa Enza Marchica



Il Commissario Straordinario
Dott. Vizzi Giuseppe

